

**COMUNE DI URBISAGLIA**

**Provincia di Macerata**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE  
TEMPORANEO E DI PARTICOLARI SORGENTI  
SONORE**

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE**

## **TITOLO I**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R., n. 28/01, e del comma 1 lettera h) della L. n. 447/95, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, nonché prevede la disciplina di particolari sorgenti sonore.

Nel Regolamento vengono dettate disposizioni:

- per l'attività di cantiere;
- per l'attività agricola;
- per le manifestazioni e l'utilizzo di particolari sorgenti sonore che abbiano carattere di temporaneità;
- per particolari sorgenti sonore espressamente indicate nel Titolo V.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le fonti di rumore recanti disturbo alle occupazioni o al riposo, quali schiamazzi o strepiti di animali o l'utilizzo di strumenti sonori o di segnalazione acustica o di apparecchiature rumorose diverse da quelle previste dal presente Regolamento, rientranti nella disciplina dell'articolo 659 del Codice Penale, nonché l'uso di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della strada.

La deroga ai limiti fissati nella classificazione acustica del territorio non è applicabile:

1. alle attività inserite nell'ambito di processi di produzione di beni e servizi, anche di natura stagionale o ricorrente e/o saltuaria, che si svolgono, in modo stabile, all'interno dell'area di insediamento e nello stesso sito;
2. agli impianti ed alle attrezzature installate in via permanente.

Non necessitano, altresì, di autorizzazione, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Attività rumorosa: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo

o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le celebrazioni, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Cantieri itineranti: cantieri edili, cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condutture stradali.

Periodo estivo: il periodo da maggio a settembre.

Periodo non estivo: il periodo diverso da quello estivo.

## **Articolo 3**

### **Disposizioni generali**

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'articolo 16, comma 1, della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate, da parte dei responsabili, adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate con l'eccezione delle sorgenti rumorose di cui al successivo Titolo V.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione ed emissione fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

## **Articolo 4**

### **Autorizzazioni**

Per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea, ai sensi del presente Regolamento, i soggetti interessati debbono presentare istanza all'Ufficio competente del Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- e) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- f) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato negli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d) ed e) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'articolo 2, comma 6, della Legge n. 447/1995.

Nel rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio competente del Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Gli orari e la durata complessiva dell'attività rumorosa dovranno essere visibili in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede di svolgimento dell'attività rumorosa.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## **TITOLO II**

### **Cantieri edili, stradali ed assimilabili**

#### **Articolo 5**

#### **Impianti ed attrezzature**

In caso di messa in opera di cantieri temporanei edili, stradali ed assimilabili, le macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto dovranno operare in conformità alle specifiche disposizioni in materia di emissione acustica ambientale ed in particolare in conformità al D.Lgs n. 262/02 di "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"

Per le macchine ed attrezzature prive di specifica disciplina in materia di emissione acustica ambientale, debbono essere utilizzati gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari per ridurre al minimo le emissioni acustiche verso l'esterno.

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere

utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

## **Articolo 6**

### **Orari**

L'attività dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, è svolta, di norma, *in tutti i giorni feriali, dalle ore 7,00 alle ore 19,00* ad esclusione del sabato pomeriggio. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, ecc., e qualora sia necessario eseguire lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.), sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente *dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 durante il periodo estivo e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 durante il periodo invernale.*

## **Articolo 7**

### **Limiti**

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite assoluto  $L_{Aeq}=70$  dB(A), con tempo di misura  $T_M > 15$  minuti, rilevato in facciata all'edificio, con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici si applica il limite di  $L_{Aeq}= 65$  dB(A), con tempo di misura  $T_M > 15$  minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo.

La misura dovrà essere eseguita a finestre chiuse.

## **Articolo 8**

### **Casi particolari**

Qualora sia necessario installare un cantiere temporaneo, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi sia agli orari dell'attività del cantiere.

## **Articolo 9 Autorizzazioni**

Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo potrà presentare un domanda semplificata redatta secondo la *scheda-tipo A1*.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo, invece, che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nell'articolo 7, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'articolo 2 della L. n. 447/95 almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo A2* di cui allegato B.

L'Ufficio competente effettua l'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento provinciale di Macerata dell' ARPAM.

Se entro il termine 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'attività si intende tacitamente assentita.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orari indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3* di cui di cui allegato B, deve essere inoltrata all'Ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4.

L'Ufficio competente effettua l'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento provinciale di Macerata dell' ARPAM.

L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende tacitamente assentita.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### **TITOLO III**

#### **Attività agricole**

#### **Articolo 10**

##### **Attività agricole temporanee e stagionali**

Ai sensi del comma 4, articolo 16, della L.R. n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari fissi rumorosi debbono rispettare, invece, i valori limite di zona previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la classe IV.

### **TITOLO IV**

#### **Manifestazioni varie**

#### **Articolo 11**

##### **Manifestazioni a carattere temporaneo**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree identificate nell'allegato A del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. n. 447/95 e dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione di seguito riportati con la precisazione che detti limiti e valori sono applicabili soltanto ai singoli eventi svolti all'interno di ogni manifestazione che, per loro natura, non possono rispettare i limiti di immissione e, pertanto, debbono fruire del regime di deroga.

Le aree suddette sono disciplinate come segue:

1. nelle aree con afflusso atteso maggiore di 5.000 persone si applica, di norma, la durata massima di 5 ore al giorno e di 5 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, ed il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 70 dB(A).

Il limite di orario di norma non può andare oltre le 24,00;

2. nelle aree con afflusso atteso inferiore a 5000, si applica, di norma, la durata massima di 5 ore e 15 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, ed il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 70 dB(A).

Il limite di orario di norma non può andare oltre le ore 24,00.

Per circhi e luna-park e similari possono essere svolte dalla domenica al giovedì fino alle 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle 24.00 nello stesso sito.

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8.00 alle 24.00, previa presentazione di richiesta di deroga ai sensi del comma 1 dell'articolo 12.

Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi eccezionali.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni religiose, commemorative pubbliche, a carattere benefico, e quelle promosse direttamente dal Comune di Urbisaglia, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce, purchè l'area interessata sia strettamente collegata con la manifestazione.

Tuttavia, se sono accompagnate da manifestazioni musicali, si applica la disciplina del presente Regolamento.

Sono esentate, altresì, dalla richiesta di autorizzazione in deroga le rievocazioni storiche o le manifestazioni similari che richiedano l'uso di mezzi ed attrezzature rumorose.

Le manifestazioni pirotecniche, con o senza effetto luminoso, sono sempre consentite nel rispetto della normativa specifica.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Le seguenti manifestazioni, sia che si svolgano nelle aree indicate nell'allegato A o in aree diverse, sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati:

1. nelle aree adibite a concerti all'aperto, si applica la durata massima di 5 ore al giorno e di 5 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, e il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 90dB(A).  
Il limite di orario non può andare oltre le ore 24,00.
2. nelle aree adibite a concerti al chiuso, in strutture non dedicate, agli spettacoli, si applica la durata massima di 5 ore al giorno e di 8 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, ed il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 70dB(A).  
Il limite di orario non può andare oltre le ore 24,00.
3. nelle aree adibite a discoteche e similari all'aperto, in strutture non dedicate, non rientranti nel campo di applicazione del DPCM 16 aprile 1999, n.215, si applica la durata massima di 5 ore al giorno e di 10 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, ed il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 70dB(A).  
Il limite di orario non può andare oltre le ore 24,00.
4. nelle aree adibite ad altre attività musicali all'aperto o sotto tensostrutture, quali piano bar ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate a complemento dell'attività principale, quali ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar, ecc.:
  - nel periodo estivo, si applica la durata massima di 5 ore al giorno e di 16 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, ed il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 70dB(A); il limite orario non può andare oltre le ore 24,00.
  - nel periodo non estivo, si applica la durata massima di 5 ore al giorno e di 8 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, ed il limite di facciata  $L_{Aeq}$  di 70dB(A); il limite di orario non può andare oltre le ore 23,00.

Tali limiti saranno valutati con tempo di misura  $TM > 15$  minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Esclusivamente nel periodo estivo, i limiti orari previsti per il venerdì ed i prefestivi possono essere prorogati di un'ora.



Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997.

Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00.

La deroga potrà essere revocata, qualora, dai controlli, risulti il superamento dei limiti consentiti.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività, debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, i limiti di esposizione per il pubblico di cui alle lettere c) e d) del comma 1, articolo 2 del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Prima di ogni manifestazione, il responsabile della manifestazione verifica:

1. i livelli di pressione sonora generati dalle apparecchiature utilizzate ed il rispetto dei limiti di esposizione del pubblico di cui al comma precedente;
2. se le apparecchiature utilizzate hanno caratteristiche tecniche idonee a determinare il superamento dei livelli e dei limiti anzidetti.

Detta verifica, sotto forma di autocertificazione, dovrà essere allegata all'autorizzazione rilasciata dal Comune.

## **Articolo 12 Autorizzazione**

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel precedente articolo 11, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda in deroga almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B1* di cui all'allegato B.

L'Ufficio competente effettua l'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento provinciale di Macerata dell' ARPAM.

Se entro termine di 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo, con l'esclusione di quelle indicate nei numeri 1. 3. e 4. di cui all'articolo precedente, con l'esclusione per il punto 4., di quelle che si svolgano sotto tensostrutture, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nel precedente articolo 11, deve inoltrare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B2* di cui all'allegato B, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista nell'articolo 4.

L'Ufficio competente effettua l'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento provinciale di Macerata dell' ARPAM.

Se entro 20 giorni dal termine di presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Per manifestazioni ripetute della stessa natura e tipologia l'autorizzazione può essere rilasciata in unica soluzione con validità per l'anno in cui viene richiesta. Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate all'esercizio dell'attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate solo in casi eccezionali.

## **TITOLO V**

### **Sorgenti sonore particolari**

#### **Articolo 13**

#### **Autorizzazione**

Per l'uso temporaneo delle attrezzature disciplinate dal presente Titolo, non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

#### **Articolo 14**

#### **Attrezzature da giardino in aree pubbliche e private**

Nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, escavatori ed altre similari, viene consentito:

1. in aree pubbliche o private a cura di terzi o in aree pubbliche a cura del Comune medesimo: nei soli giorni feriali, di norma, dalle ore 07,00 alle 19,00;
2. in aree di privati e a cura dei medesimi:
  - 2.1 nei giorni feriali e nel periodo non estivo, dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00;
  - 2.2 nei giorni festivi e prefestivi e nel periodo estivo, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

L'impiego delle attrezzature per il giardinaggio debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

## **Articolo 15 Cannoncini antistormo**

L'impiego di dissuasori sonori utilizzati nel territorio comunale, per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto è consentito il più lontano possibile dalle abitazioni, con bocca di sparo mai orientata verso le stesse e comunque ad una distanza di sicurezza dalle stesse. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

## **Articolo 16 Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica sia all'interno dei centri e nuclei abitati che al di fuori è consentita esclusivamente in forma itinerante nei soli giorni feriali dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00.

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale per cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della L. n. 130/75, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale, comunque in aree ospedaliere, scolastiche, cimiteriali ed in aree ad esse immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 metri, ad eccezione nelle vie interne del centro storico e dei centri abitati e nell'area dell'Abbadia di Fiastra.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare il valore di emissione di 65 dB(A) corrispondente alle classi IV e V della Tabella B del DPCM 14 novembre 1997.

## **Articolo 17 Allarmi antifurto**

I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve avvenire manualmente.

## **Articolo 18 Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine**

Possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, per il periodo che va dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno, comunque per un periodo non superiore a 7 mesi, salvo circostanze meteorologiche eccezionali che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta della grandine.

Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dalla più vicina abitazione, ad eccezione per quelli di proprietà e degli eventuali fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti a specifici consorzi.

## **Articolo 19**

### **Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti**

Nel caso di attività di igiene del suolo, di spazzamento, di raccolta e compattamento rifiuti non occasionale, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

In ogni caso le attività suddette non sono consentite dalle ore 2:00 alle ore 6:00. Il Comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

## **Articolo 20**

### **Attività di carico, di scarico e di movimentazione merci**

Le operazioni di carico e di scarico merci nei centri abitati, comunque nelle vicinanze di ambienti abitativi come definiti dalla Tabella A del DPCM 5 dicembre 1997, può avvenire secondo il seguente orario: dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 20,00 fatto salvo autorizzazioni specifiche che saranno valutate dall'ufficio competente del Comune.

Ai fini del contenimento del rumore, è fatto obbligo effettuare dette operazioni limitando al minimo le emissioni di rumore degli apparati e mezzi utilizzati per la loro movimentazione.

In particolare debbono essere evitati urti, impatti e comunque spostamenti rumorosi indebiti.

## **Articolo 21**

### **Autolavaggi**

L'impiego di apparecchiature rumorose, quali aspiratori automatici, lavajet ed altri dispositivi rumorosi utilizzati nell'ambito dei sistemi di autolavaggio, anche con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche mediante self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle 20 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle 21,00, fatto salvo autorizzazioni specifiche.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, debbono essere collocati al di fuori delle zone per la residenza indicate dal Piano regolatore generale, comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore ed almeno 10 metri da dette aree.

## **Articolo 22**

### **Attività rumorose di pubblici esercizi**

I pubblici esercizi o i circoli privati che nello svolgimento della loro attività, sia al chiuso che all'aperto, utilizzano sorgenti sonore (impianti con altoparlanti o diffusori juke box, strumenti ed apparecchiature musicali , ecc.), sia nella normale attività che in manifestazioni non rientranti fra quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 3, o che, comunque, con la loro attività diano luogo ad emissioni sonore disturbanti, non devono determinare il superamento dei limiti stabiliti nella classificazione acustica comunale ed i limiti del criterio differenziale, ove applicabile.

In ogni caso l'attività deve essere svolta senza recare disturbo alla quiete pubblica.

All'interno delle strutture di cui sopra devono essere osservati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nei tempi e modi indicati.

## **Articolo 23**

### **Altre attività**

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 8 alle ore 20,30 nel periodo estivo;
- dalle ore 8,30 alle ore 19,30 nel periodo non estivo.

Le stesse attività non possono essere svolte la domenica e nei giorni festivi

## **Articolo 24**

### **Utilizzo di apparati sonori diversi**

Nel caso di utilizzo temporaneo all'aperto di apparati sonori diversi da quelli sopra indicati nel presente titolo, deve essere richiesta esplicita autorizzazione comunale nelle forme che all'uopo saranno definite dagli Uffici competenti del Comune.

## **Articolo 25**

### **Veicoli a motore**

Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Il Comune si riserva di fare accertare al titolare del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal singolo veicolo stabilita in sede di omologazione,.

A bordo dei veicoli, l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 350 del Regolamento del Codice della Strada.

## **TITOLO VI Disposizioni finali**

### **Articolo 26 Misure e controlli**

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

I valori riportati nell'articolo 11, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e con la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16 marzo 1998.

Non si applica il limite di immissione differenziale, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 22, né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo e di vigilanza è demandata alla Polizia municipale che si può avvalere del supporto tecnico del Dipartimento provinciale di Macerata dell'ARPAM o di un tecnico competente in acustica.

Quanto agli oneri concernenti le attività di controllo e di vigilanza, si applicano le disposizioni di cui al comma 4., articolo 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Articolo 27 Divieti ed obblighi ulteriori**

E' vietato per chiunque, in luoghi aperti prossimi ad ambienti abitativi così come definiti nella Tabella A del DPCM 5 dicembre 1997, utilizzare deliberatamente sorgenti sonore disturbanti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto nel precedente articolo 22 per i pubblici esercizi, o sostare e/o intrattenersi producendo rumori anch'essi disturbanti.

## **Articolo 28**

### **Istanze e segnalazioni di disturbo**

Per segnalare le situazioni di disturbo connesse all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'Ufficio competente del Comune.

## **Articolo 29**

### **Ordinanze**

Qualora sia richiesto da urgenti esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può adottare una specifica ordinanza con l'indicazione del termine entro cui debbano essere eliminate le cause che hanno dato origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può, inoltre, disporre, con ordinanza:

- i limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività, autorizzate anche in deroga.

## **Articolo 30**

### **Sanzioni**

La violazione alle disposizioni dettate in applicazione del presente Regolamento, alle autorizzazioni ed alle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 447/1995, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10.329,14.

Nei casi di superamento dei limiti contenuti nel presente Regolamento, il responsabile è, altresì, obbligato a porre in essere le misure necessarie per il rispetto dei limiti stessi.

Nel caso di più violazioni della medesima specie, l'esercizio dell'attività è sospeso per un periodo da quindici giorni a quarantacinque giorni.

Nel caso di violazioni continuative e/o ripetute, oltre alla revoca del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività, ove previsto, la Polizia Municipale può procedere al sequestro delle cose e delle attrezzature utilizzate ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge n. 689 del 21.11.1981 fermo restando quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 della medesima legge.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la L.R. n. 33/98.

Nel caso in cui le presenti sanzioni dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

### **Articolo 31**

#### **Termini di applicazione ed abrogazioni**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data dell'entrata in vigore della classificazione acustica di cui all'articolo 2 della L.R. 14 novembre 2001, n. 28.

Da tale data sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con la medesima materia o disciplinanti la stessa.



**Allegato A****ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' TEMPORANEE**

	<b>Area</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Classe acustica</b>
<b>T1</b>	P.zza Garibaldi	Spettacoli, concerti, fiere e comizi	III
<b>T2</b>	P.zza Salvia	Spettacoli, concerti, fiere e comizi	III
<b>T3</b>	P.zza Minerva	Spettacoli, concerti	III
<b>T4</b>	Teatro e Anfiteatro Romani	Manifestazioni culturali e sportive	III
<b>T5</b>	Centro Storico	Fiere	III
<b>T6</b>	Parceggio Silva	Sagre, spettacoli, fiere	III
<b>T7</b>	Parceggi C.S.E. Tombolini	Spettacoli, concerti, fiere e circhi	IV
<b>T8</b>	C.A. Maestà	Sagre, spettacoli	III
<b>T9</b>	Abbadia di Fiastra	Manifestazioni culturali, fiere, comizi	III
<b>T10</b>	C.A. Convento	Sagre, manifestazioni musicali	III
<b>T11</b>	P.zza Dante Alighieri	Manifestazioni culturali e sportive	III

## **Allegato B**

Si riportano di seguito, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

### Cantieri

- Scheda A1-Domanda in deroga per attività temporanea di *cantieri di breve durata*, che rispettano gli orari fissati dal regolamento comunale;
- Scheda A2-Domanda in deroga per attività temporanea di *cantieri* che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale;
- Scheda A3-Domanda in deroga per attività temporanea di *cantieri* che *non* rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal regolamento comunale.

### Manifestazioni

- Scheda B1-Domanda in deroga per *manifestazioni* a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale;
- Scheda B2-Domanda in deroga per *manifestazioni* a carattere temporaneo che *non* rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal regolamento comunale;

## SCHEDA TIPO A1

Domanda in deroga per attività temporanea di *cantieri di breve durata (non superiore ai 7 giorni lavorativi)* che rispettano gli orari fissati dal regolamento comunale

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

### CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati  
con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di *rispettare gli orari* indicati nel regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma  
\_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

## SCHEDA TIPO A2

Domanda in deroga per attività temporanea di *cantieri che rispettano gli orari ed i valori limite* fissati dal regolamento comunale

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

### CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con sede in Via . \_\_\_\_\_  
per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di *rispettare gli orari ed i valori limite* indicati nel regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma

\_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

### SCHEDA TIPO A3

Domanda in deroga speciale per attività temporanea di *cantieri che non rispettano gli orari e/o i valori limite* fissati dal regolamento comunale.

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

L'autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in Via . \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare** gli orari previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto i valori limite previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma  
\_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

## SCHEDA TIPO B1

Domanda in deroga per *manifestazioni* a carattere temporaneo *che rispettano gli orari ed i valori limite* fissati dal regolamento comunale

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

### CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con sede in Via . \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

- in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R.14.11.2001 n. 28.  
 in altra area

Il sottoscritto dichiara di *rispettare gli orari ed i valori limite* indicati nel Regolamento comunale per la discipline delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma

\_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

## SCHEDA TIPO B2

Domanda in deroga speciale per *manifestazioni* a carattere temporaneo *che non rispettano gli orari e/o i valori limite* fissati dal regolamento comunale.

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a: \_\_\_\_\_ in via : \_\_\_\_\_ n: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
Sede legale in : \_\_\_\_\_ Via : \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Iscrizione alla CCIAA : \_\_\_\_\_  
C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

\_\_\_\_\_

con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
per il periodo dal (g/m/a) \_\_\_\_\_ al (g/m/a) \_\_\_\_\_

- in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R.14.11.2001 n. 28.
- in altra area

Il sottoscritto dichiara di *non essere in grado di rispettare* gli orari previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto e/o i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro/Firma

\_\_\_\_\_

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.